

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Gianluca Padlina  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 65.23 dell'11 maggio 2023 Criteri per l'ammissione all'alunnato giudiziario – Indebita ingerenza sulla Magistratura da parte della Divisione della giustizia**

Signora deputata e signori deputati,

mediante la presente rispondiamo alle domande della summenzionata interrogazione confermando che il 16 dicembre 2022 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni ha trasmesso – come ogni anno, dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Gran Consiglio – una comunicazione ai Presidenti delle Magistrature permanenti che conferma i contingenti di alunni giudiziari a disposizione di ogni Autorità per l'anno seguente. L'informativa, a carattere interno, specifica inoltre indicazioni di carattere pratico afferenti le procedure amministrative per la stipula dei contratti di personale ausiliario destinati ai praticanti, contratti non oggetto quindi di nomina da parte del Potere giudiziario come disposto dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

**1. I media cantonali hanno riportato correttamente il contenuto della lettera/direttiva in questione? Si chiede in ogni caso di allegare copia del documento in questione alla risposta alla presente interrogazione.**

I media cantonali hanno riportato in maniera sostanzialmente corretta il contenuto della comunicazione informativa in questione, anche se alcuni passaggi sono stati estrapolati dal testo completo, senza la dovuta contestualizzazione.

**2. Nel documento in questione è effettivamente contenuta l'indicazione di principio per cui sia da escludere la possibilità di accesso ad un posto di alunnato giudiziario per i giovani giuristi di nazionalità straniera?**

**3. È corretto che nel documento in questione sarebbe pure contenuta l'indicazione per cui, a priori, non sarebbe possibile la concessione di alcuna eccezione?**

**4. Qual è la base legale sulla quale si fonda la lettera/direttiva indirizzata dalla Divisione della giustizia alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone?**

- 5. È corretta l'indicazione per cui l'esclusione per i giovani giuristi di nazionalità straniera debba valere indipendentemente dal luogo nel quale hanno effettuato gli studi e, quindi, anche se hanno conseguito un titolo di studio in un'Università svizzera?**
- 6. La Divisione della giustizia ritiene che i Magistrati del nostro Cantone non siano in grado di selezionare correttamente i giovani giuristi che si candidano per un posto di alunno giudiziario?**

Fatte le premesse che il documento menzionato dagli interroganti è una comunicazione informativa a carattere interno e non una direttiva, e che le richieste di assunzione vengono valutate dalla Divisione della giustizia singolarmente e secondo le specificità del caso, si ritiene che in concreto le indicazioni date siano conformi al quadro giuridico vigente. In questo senso basti fare riferimento all'art. 13 della Legge cantonale sugli avvocati che indica le condizioni di ammissione agli esami di capacità (e la conseguenza di un'esclusione imperativa di assunzione di alunni giudiziari) nonché all'art. 2 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati che sancisce come il campo di applicazione di tale normativa sia limitato esclusivamente ai titolari di una patente di avvocato e dunque non già ai praticanti legali. Quanto all'applicazione delle indicazioni contenute nella comunicazione, si segnala che negli anni sono stati esclusi già da parte delle Autorità giudiziarie medesime, per comprensibili ragioni derivanti anche dall'efficienza dell'attività svolta e dall'impegno formativo, candidati alunni giudiziari di nazionalità straniera e con studi all'estero, mentre sono stati assunti – sempre su richiesta di singoli magistrati – candidati con studi presso Università svizzere, ma di nazionalità straniera, sovente con una procedura di naturalizzazione in corso. In questo senso, laddove necessario e giustificato, si è sempre interagito costruttivamente nel salvaguardare, in primis, l'interesse delle Autorità stesse.

- 7. La Divisione ritiene di poter impartire, in proprio, istruzioni vincolanti alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone, per il tramite di lettere e/o direttive, in particolare in merito ai criteri di selezione del personale?**
- 8. La Divisione della giustizia ritiene che impartire simili istruzioni sia compatibile con il principio della separazione dei poteri, sancito all'art. 51 della nostra Costituzione cantonale (Cost. cant.; RL 101.000)?**

L'informativa inviata annualmente, dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Parlamento, dalla Divisione della giustizia afferente i contingenti dei praticanti giuristi ha semplicemente lo scopo di comunicare il contingente a disposizione di ogni Autorità per l'anno seguente e trasmettere informazioni di carattere pratico inerenti alle procedure amministrative per la stipula dei contratti del personale ausiliario destinati agli alunni giudiziari. Un simile scritto fa parte dei normali e usuali contatti fra la Divisione della giustizia e le Magistrature permanenti del Cantone a scopo di coordinamento amministrativo delle rispettive attività per l'anno a seguire, e non ha intenzione di ledere o prevaricare in alcun modo il fondamentale principio della separazione dei poteri. La verifica della proposta di assunzione dell'alunno giudiziario viene peraltro fatta sempre dal Presidente della Magistratura permanente interessata e – seguendo il normale iter amministrativo – perviene poi alla Divisione della giustizia per la successiva formalizzazione del contratto di impiego di personale ausiliario (non quindi la nomina

diretta da parte dell'Autorità giudiziaria) da parte della Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia. In tale contesto, il ruolo della Divisione della giustizia è di supporto e di consulenza a livello amministrativo sui temi di gestione del personale alle Autorità giudiziarie.

**9. La Divisione della giustizia ritiene che i Magistrati del nostro Cantone non siano a conoscenza di quanto disposto dall'art. 14 cpv. 1 lett. b Cost. cant., rispettivamente dell'art. 3 cpv. 1 del Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPAS; RL 173. 170)?**

Il Consiglio di Stato non ha motivo di ritenere che i Magistrati che operano nel nostro Cantone non siano edotti delle normative citate riguardanti la preferenza indigena nelle assunzioni del personale dello Stato.

**10. La Divisione della giustizia è a conoscenza di casi nei quali un'Autorità giudiziaria del nostro Cantone ha deciso di assegnare un posto di alunno giudiziario ad un giovane giurista di nazionalità straniera, invece di assegnarlo ad un giovane giurista di nazionalità svizzera?**

**10.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 10:**

**10.1.1. La Divisione della giustizia ha ricevuto segnalazioni dirette in questo senso?**

**10.1.2. Quanti casi concreti sono noti alla Divisione della giustizia?**

**10.1.3. A quali Autorità giudiziarie sono riferibili i casi di cui la Divisione della giustizia è venuta a conoscenza?**

**10.1.4. Quali azioni ha intrapreso la Divisione della giustizia in presenza di simili segnalazioni e/o una volta venuta a conoscenza di situazioni di questo tipo?**

**10.1.5. La Divisione della giustizia è a conoscenza delle ragioni che hanno portato le Autorità giudiziarie a preferire le candidature di giovani giuristi stranieri, rispetto a giovani giuristi svizzeri?**

**10.2. In caso di risposta negativa alla domanda nr. 10:**

**10.2.1. Se la Divisione della giustizia non è a conoscenza di casi concreti, per quale ragione ha ritenuto di dover/poter dare alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone le istruzioni indicate in premessa?**

Il Consiglio di Stato, consultata la Divisione della giustizia, non è a conoscenza di alcun caso del genere. Come detto, con riferimento al quesito 10.2.1, le indicazioni della Divisione della giustizia sono indirizzate ogni anno ai Presidenti delle Magistrature permanenti, a prescindere dall'insorgere di casi concreti e fanno parte di un modello di comunicazione standard. Esse tengono conto del quadro giuridico vigente e – nella misura del possibile e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione – dalle richieste delle Autorità giudiziarie, finalizzate all'ottica formativa.

**11. A seguito di quanto stabilito nella lettera/direttiva della Divisione della giustizia si sono verificati casi nei quali delle Autorità giudiziarie sono state costrette a ritirare delle proposte di assunzione?**

**11.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 11:**

**11.1.1. Quanti casi si sono verificati?**

A seguito della comunicazione interna nessuna proposta di assunzione è stata ritirata. Le assunzioni per il 2024 sono state ritenute fino al mese di giugno 2024, le restanti sono al momento sospese, in attesa dell'approvazione del Preventivo 2024 da parte del Parlamento.

**12. La Divisione della giustizia è consapevole del fatto che precludere, sulla base del criterio della nazionalità, la possibilità di accedere ad un posto di formazione costituisce una limitazione di diversi diritti costituzionali?**

**12.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 12:**

**12.1.1. Quali diritti costituzionali sono concretamente toccati?**

**12.1.2. Si tratta di limitazioni "gravi" ai sensi dell'art. 36 Cost. fed.?**

**12.1.3. Ad essere titolari dei diritti costituzionali in questione sono unicamente i cittadini svizzeri o anche i cittadini stranieri?**

L'attuazione del principio di preferenza dei cittadini svizzeri sul mercato di lavoro indigeno è uno degli obiettivi sociali iscritto all'art 14 della Costituzione cantonale, che gode di garanzia federale. Lungi dal voler limitare i diritti costituzionali dei cittadini (svizzeri o stranieri qui domiciliati), la comunicazione della Divisione della giustizia costituisce un caso di applicazione pratica del principio della preferenza dei cittadini svizzeri sul mercato del lavoro, visto e considerato che l'alunnato giudiziario si svolge comunque presso un'Autorità giudiziaria cantonale facente parte della Pubblica amministrazione e soprattutto che tale periodo di alunnato non è necessario per legge quale requisito per presentarsi agli esami di avvocatura nel Canton Ticino. Il Consiglio di Stato non può sottacere, in questo contesto, che anche nell'ambito della pratica legale (come in tanti altri), gli stati esteri a noi vicini non garantiscano ai cittadini svizzeri alcuna reciprocità nell'accesso al mercato del lavoro (men che meno in quello della pubblica amministrazione, strettamente riservata ai locali), malgrado le convenzioni internazionali sottoscritte da tempo.

**13. La Divisione della giustizia non ritiene che, per essere valide, le prescrizioni contenute all'interno della lettera/direttiva inviata ai Presidenti delle Magistrature permanenti del Cantone avrebbero perlomeno richiesto una modifica delle basi legali formali e materiali esistenti, se non l'adozione di un'apposita base legale formale?**

Stante quanto indicato alle risposte precedenti, è evidente che non vi alcuna necessità di procedere a adozione e/o modifica di basi legali formali o materiali esistenti.

**14. Il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati sono stati consultati prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva, così come previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAvv?**

**14.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 14:**

**14.1.1. Come si sono espressi al riguardo?**

**14.2. In caso di risposta negativa alla domanda nr. 14:**

**14.2.1. 14. 2. 1. La Divisione della giustizia non ritiene che su simili oggetti il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati debbano sempre essere consultati?**

**15. Il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati sono stati consultati prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva, così come previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVv? [domanda simile alla n. 14, ndr]**

**16. L'associazione giuristi praticanti è stata consultata prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva?**

Con riferimento a quanto sopra, quella che è definita come "controversa lettera/direttiva", di fatto, come visto in precedenza, non lo è. Trattandosi quindi di una comunicazione informativa a carattere interno, non si ritiene necessario prevedere alcuna consultazione.

**17. La Divisione della giustizia sta valutando di proporre una riduzione dei posti di alunnato giudiziario?**

**17.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 17:**

**17.1.1. Per quali ragioni?**

**17.1.2. Di quale entità?**

**18. La Divisione della giustizia non ritiene che la formazione dei giovani giuristi sia da ritenere assolutamente prioritaria e che sussista un chiaro interesse pubblico alla conferma dell'attuale offerta formativa?**


Per il 2024, il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle istituzioni/Divisione della giustizia ha confermato a Preventivo l'importo già previsto per il 2023, ritenendo le specifiche richieste delle varie Autorità giudiziarie e gli accordi già presi dalle stesse con i candidati alunni. L'importo complessivo previsto è pari a fr. 594'000. --, ciò che denota la volontà dello scrivente Consiglio di Stato, pur in un momento di contingenze finanziarie sfavorevoli, di mantenere tale credito a carattere formativo, rispondendo altresì alle richieste delle Autorità giudiziarie. In ossequio al Decreto legislativo concernente il pareggio del conto economico entro il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento della spesa e senza riversamento di oneri, approvato in votazione popolare il 15 maggio 2022, non può essere oggi garantita per il 2024 e il 2025 l'entità dei crediti a disposizione destinati al pagamento del corrispettivo agli alunni giudiziari sull'arco di varie mensilità. In valutazione, nell'ottica di equità e di riguardo per rapporto all'importanza formativa dei giovani giuristi, vi sono riflessioni che toccano la durata massima della pratica, così da poter garantire comunque a tutti gli interessati l'esperienza formativa presso le Autorità giudiziarie cantonali.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.*

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

**RG n. 5536 del 15 novembre 2023**

Allegato:

- Lettera/direttiva del 16 dicembre 2022

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segretaria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)

Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 44 90  
fax +41 91 814 44 82  
e-mail di-dir@ti.ch  
web www.ti.ch/di

Repubblica e Cantone  
Ticino

**Dipartimento delle istituzioni  
6501 Bellinzona**

Ai Presidenti delle Magistrature permanenti del  
Cantone Ticino  
Trasmessa via posta elettronica

Bellinzona 16 dicembre 2022

**Alunnato giudiziario presso le Magistrature permanenti per l'anno 2023**

Stimate e stimati Presidenti delle Magistrature permanenti,

dopo l'approvazione del Preventivo 2023 da parte del Parlamento nella seduta di martedì scorso, vi possiamo confermare i contingenti 2023 destinati agli alunni giudiziari riguardanti le singole Magistrature permanenti.

<b>Magistratura permanente</b>	<b>Contingente P2023</b>
Tribunale di appello	48
Ministero pubblico	15
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi	12
Magistratura dei minorenni	18
Pretura di Mendrisio-Sud	18
Pretura di Mendrisio-Nord	18
Pretura di Lugano	54
Pretura di Bellinzona	18
Pretura di Locarno-Città	18
Pretura di Locarno-Campagna	18
Pretura di Vallemaggia	12
Pretura di Riviera	12
Pretura di Blenio	12
Pretura di Leventina	12
Pretura penale	12
Tribunale di espropriazione	3



Per quanto attiene ai criteri d'assunzione degli alunni giudiziari, rammentiamo che non è possibile far capo ad alunni non retribuiti, vista l'esplicita indicazione della Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Ritenendo altresì l'assenza di un obbligo di compiere una parte del periodo biennale presso un'autorità giudiziaria o amministrativa cantonale quale requisito per presentarsi agli esami di avvocatura, si conferma l'esclusione di alunni di nazionalità straniera in possesso di un permesso di dimora (permesso B), un permesso per frontalieri (permesso G) e un permesso di domicilio (permesso C) e la precedenza nell'assunzione di alunni che hanno compiuto gli studi presso un ateneo svizzero.

A tal proposito non verranno concesse eccezioni e per questo motivo, onde evitare spiacevoli disguidi si raccomanda di non trasmettere alcuna conferma di assunzione agli alunni prima di aver ottenuto il nulla osta dalla Divisione della giustizia, che vi sarà trasmesso dopo aver seguito il normale iter amministrativo fin qui in uso (verifica della proposta di assunzione da parte dell/la Presidente della Magistratura permanente interessata, accompagnata oltre che dalla documentazione abituale necessaria per formalizzare il rapporto d'impiego, anche dall'estratto del casellario giudiziale, conformemente al Regolamento sul personale ausiliario entrato in vigore il 1° settembre 2021).

Concludiamo indicandovi sin d'ora che visto la manovra di risanamento che verrà avviata il prossimo anno da parte del Governo, non possiamo garantire oggi il mantenimento dei contingenti 2023 per il 2024, motivo per cui, ribadiamo di non confermare le assunzioni.

Ringraziandovi dell'attenzione che vorrete dedicare alla presente, colgo l'occasione per porgere a voi tutti i nostri migliori saluti e auguri di Buone feste.

**Divisione della giustizia**

La Direttrice:

Frida Andreotti

Elenco destinatari:

- Tribunale di appello (damiano.bozzini@ti.ch; claudia.petralli@ti.ch)
- Ministero pubblico (andrea.pagani@ti.ch)
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (ursula.zublin@ti.ch)
- Magistrato dei minorenni (fabiola.gnesa@ti.ch)
- Pretura di Mendrisio-Sud (matteo.salvade@ti.ch)
- Pretura di Mendrisio-Nord (andrea.alberti@ti.ch)
- Pretura di Lugano (franca.galfetti@ti.ch; francesco.trezzini@ti.ch)
- Pretura di Bellinzona (marco.ambrosini@ti.ch)
- Pretura di Locarno-Città (marco.agustoni@ti.ch)
- Pretura di Locarno-Campagna (luca.losa@ti.ch)
- Pretura di Vallemaggia (petra.vanoni@ti.ch)
- Pretura di Riviera (elisa.bianchi@ti.ch)
- Pretura di Blenio (flavio.biaggi@ti.ch)
- Pretura di Leventina (simone.quattropani@ti.ch)
- Pretura penale (orsetta.bernasconi@ti.ch)
- Tribunale di espropriazione (leandro.matasci@ti.ch)